

**ATTO GESTIONALE DELLA DIRETTORA
n. 116 del 06/04/2020**

OGGETTO: VARIE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO: GODIMENTO PERIODI DI CONGEDO PARENTALE O DELLO SPECIALE CONGEDO DI CUI AGLI ARTT. 23 E 25 DEL D.L. N. 18/2020.

LA DIRETTORA

Visti gli artt. 20 e 32 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53” così come modificati dai decreti legislativi n. 80 e n. 148/2015 che hanno introdotto importanti modifiche alla fruizione del congedo parentale previsto dal citato T.U.;

Visto l’art. 43 del Vigente C.C.N.L. 21 maggio 2018;

Visti gli artt. 23 e 25 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, che dispongono che:

- per l’anno 2020 a decorrere dal 05 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e fino al permanere di tali sospensioni, ai genitori di figli di età non superiore a 12 anni spetta, alternativamente, uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione;
- tale congedo è subordinato alla condizione che l’altro genitore, nello stesso periodo, non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito che determinano sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o sia disoccupato o non lavoratore;
- eventuali periodi di congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001 fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui agli articoli in questione sono convertiti nello speciale congedo di che trattasi e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale;
- il limite di età dei 12 anni dei figli, non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ex legge 104, iscritti a scuole di ogni ordine o grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;

Dato atto che, al momento, il periodo di sospensione delle attività educative e scolastiche di ogni ordine e grado è stato prorogato con DPCM sino al 13 aprile 2020;

Viste le note acquisite e conservate agli atti, con le quali le dipendenti a tempo indeterminato di cui all'elenco allegato sub A), comunicano la loro volontà di usufruire di periodi dello speciale congedo di cui sopra, o di trasformare in tale forma periodi di congedo parentale richiesti in precedenza, attestando al contempo il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla norma, e dato atto che, in tutti i casi di precedente richiesta di congedo parentale si può procedere alla trasformazione nel nuovo congedo, tranne che per il giorno 04.03.2020 per la lavoratrice Sig.ra L.P. poiché la decorrenza del nuovo beneficio è dal giorno 05.03.2020;

Dato atto infine che la lavoratrice L.P. per il periodo dal 09.03.2020 al 13.03.2020 aveva precedentemente richiesto un periodo di congedo parentale e poi, successivamente, ne ha chiesto la trasformazione in un periodo di ferie;

Visto il parere favorevole espresso dai Responsabili/Coordinatori dei Servizi di pertinenza;

Tutto ciò premesso

DISPONE

- 1) Di concedere, alle dipendenti a tempo indeterminato di cui all'elenco allegato sub A) al presente atto, i periodi dello speciale congedo concesso ai genitori di cui agli artt. 23 e 25 del D.L. n. 18/2020;
- 2) Di dare atto che, in tutti i casi di precedente richiesta di congedo parentale si può procedere alla trasformazione nel nuovo congedo, tranne che per il giorno 04.03.2020 per la lavoratrice Sig.ra L.P. poiché la decorrenza del nuovo beneficio è dal giorno 05.03.2020;
- 3) Di attribuire alle suddette dipendenti, durante il periodo di congedo sopra menzionato, il trattamento economico pari al 50% della retribuzione, tranne che per il giorno 04.03.2020 della dipendente L.P per la quale la retribuzione rimane quella del congedo parentale, cioè al 30%;
- 4) Di dare atto infine che la lavoratrice L.P. per il periodo dal 09.03.2020 al 13.03.2020 aveva precedentemente richiesto un periodo di congedo parentale e poi, successivamente, ne ha chiesto la trasformazione in un periodo di ferie.

LA DIRETTORA
(Elisabetta Scoccati)

L'istruttoria del presente provvedimento, art. 4 della Legge 241/90, è stata eseguita dalla dipendente Bruna Morotti.